

<i>Tipologia di incentivo</i>	<i>Validità</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Caratteri dell'incentivo</i>	<i>Durata</i>	<i>Tipologia contrattuale agevolata</i>	<i>Operatività</i>
Percettori di Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	Stabile (art. 10, D.L. 48/2023; circ. INPS n. 111/2023)	Beneficiari Assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> • assunzione a tempo indeterminato, o mediante contratto di apprendistato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; • trasformazione del contratto a tempo determinato: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti secondo quanto previsto di seguito; • nel caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale: esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua 	La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale	Assunzione con: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto di apprendistato; trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato	Si
Apprendistato professionalizzante	Stabile	Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni	<p>Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti contribuzione pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° al 12° mese aliquota contributiva al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%. <p>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'agevolazione contributiva all'11,61% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.</p> <p>Ulteriori disposizioni possono essere previste dal CCNL applicato</p>	Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015)	Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015)	Si

<p>Post alternanza e post apprendistato di I e III livello</p>	<p>Stabile (Art. 1, comma 108, L. 205/2017; circ. INPS n. 40/2018)</p>	<p>Studenti under-30 che abbiano svolto presso il medesimo datore almeno il 30% delle ore previste in programmi di c.d. alternanza scuola-lavoro. Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (III livello).</p>	<p>Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui</p>	<p>36 mesi</p>	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato. L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio. I soggetti non devono mai aver avuto un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa</p>	<p>Si</p>
<p>Giovani under 30</p>	<p>Stabile (Art. 1, commi 100-108,113-114, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017); INPS circ. 40/2018; Art. 1, comma 10, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019); INPS circ. 57/2020); INPS mess. 4178/2023)</p>	<p>Under 30, mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro</p>	<p>Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui</p>	<p>36 mesi</p>	<p>Assunzione con: contratto a tempo indeterminato full e part time; trasformazione di precedente rapporto a termine; mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato</p>	<p>Si</p>
<p>Giovani under 35</p>	<p>1° gennaio - 31 dicembre 2026 (DL 62/2026)</p>	<p>Under 35, privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014</p>	<p>Esonero del 100% dei contributi per un periodo di 24 mesi per 500 € su base mensile. L'esonero è riconosciuto nel limite di 650 € per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. Non si applica al lavoro domestico e all'apprendistato. La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto dell'incremento occupazionale netto</p>	<p>24 mesi / 12 mesi per i "lavoratori svantaggiati"</p>	<p>Assunzione con contratto a tempo indeterminato</p>	<p>In attesa di indicazioni operative INPS</p>

Bonus ZES	1° gennaio - 31 dicembre 2026 (DL 62/2026)	<p>Persone che hanno compiuto 35 anni e che siano disoccupate da almeno 24 mesi. Per la fruizione dell'esonero è necessario siano assunte presso una sede o una unità produttiva ricadente nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione</p>	<p>Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 650 euro, su base mensile per ciascun lavoratore. La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto dell'incremento occupazionale netto</p>	24 mesi	Assunzione a tempo indeterminato	In attesa di indicazioni operative INPS
Trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato	La trasformazione deve avvenire, senza soluzione di continuità, nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026.	Trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato stipulati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a 12 mesi. Il lavoratore oggetto di trasformazione alla medesima data non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato	<p>Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore. Ai fini del godimento del beneficio, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto</p>	24 mesi	Trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine	In attesa di autorizzazione della Commissione europea
Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato	Stabile	Giovani under 30	<p>Nei casi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo di apprendistato, è previsto per il datore di lavoro il riconoscimento dell'esonero del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3,000 euro, per i 12 mesi successivi, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data del mantenimento in servizio (tale beneficio è fruito al termine di quello già previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015)</p>	12 mesi	Assunzioni con contratto a tempo indeterminato	Sì

<p>Apprendistato professionalizzante senza limiti di età</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti senza alcun limite d'età beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. La platea comprende inoltre anche i beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22-ter DLgs 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale)</p>	<p>Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: dal 1° al 36° mese aliquota contributiva a carico datore pari all' 11,61%.</p> <p>Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese Aliquota contributiva a carico datore pari al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%</p>	<p>Fino al termine del periodo formativo</p>	<p>Assunzione con contratto di apprendistato</p>	<p>Si</p>
<p>Donne</p>	<p>1° gennaio- 31 dicembre 2026 (DL 62/2026)</p>	<p>Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014</p>	<p>Esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno</p>	<p>24 mesi.</p> <p>L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Ai fini della fruizione del beneficio, è necessario che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato</p>	<p>In attesa di indicazioni operative INPS</p>
<p>Donne vittime di violenza</p>	<p>1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 (l'art. 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; INPS, Circolare 5 marzo 2024, n. 41; INPS, Messaggio 16 giugno 2024, n. 2239)</p>	<p>La lavoratrice, alla data di assunzione, dovrà possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupata; • essere percettrice del Reddito di libertà (non basta aver inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo) 	<p>Esonero del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto massimo fissato a 8.000 euro l'anno, riparametrato ed applicato su base mensile</p>	<p>La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale</p>	<p>Assunzione a tempo indeterminato: durata incentivo 24 mesi; assunzione a tempo determinato: durata incentivo 12 mesi; trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato: durata incentivo 18 mesi</p>	<p>Si</p>

<p>Soggetti Over 50</p>	<p>Stabile (Art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012; circ. INPS n.111/2013; msg. INPS n. 12850/2013; msg. INPS n. 12212/2013; circ. ML n. 34/2013; msg. INPS n. 14473/2013)</p>	<p>Soggetti di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. N.B. nel caso l'assunzione riguardi donne, bisognerà far riferimento all'incentivo dedicato</p>	<p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. L'incentivo spetta anche nel caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo di 12 mesi. L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare l'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.</p>	<p>La durata dell'esonero si differenzia a seconda della tipologia contrattuale</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto). L'assunzione deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti</p>	<p>Si</p>
<p>Lavoratori in CIGS</p>	<p>Stabile (Art.4, comma 3, D.L. n. 148/1993; circ. INPS n. 172/1994; Art. 2, comma 2 bis, D.L. 299/1994; circ. INPS n. 122/1999; circ. INPS n. 22/2007)</p>	<p>Soggetti che abbiano fruito della CIGS per un periodo di almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi</p>	<p>Il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti. Inoltre, spetta al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: -9 mesi per i lavoratori fino 50 anni; -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.</p>	<p>12 mesi</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato</p>	<p>Si</p>
<p>Lavoratori in NASpI</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita</p>	<p>Beneficio economico riconosciuto al datore di lavoro pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto</p>	<p>Periodo residuo di spettanza dell'indennità NASpI</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di Naspi, cui sia stata sospesa la prestazione stessa in conseguenza dell'impiego a termine.</p>	<p>Si</p>

<p>Persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti detenuti e internati negli Istituti penitenziari; soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno</p>	<p>Ai datori di lavoro che hanno stipulato apposita convenzione con Istituti penitenziari e che assumono soggetti detenuti o internati è riconosciuta una riduzione del 95% del carico contributivo</p>	<p>18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in semilibertà ; 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.</p>	<p>Assunzione con contratto anche a tempo parziale, compreso apprendistato, lavoro intermittente, somministrazione, non inferiore a 30 giorni</p>	<p>Si</p>
<p>Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti assunti in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (anche di maternità o parentale). L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti</p>	<p>Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.</p>	<p>Il beneficio trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in astensione e, per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Il beneficio si applica anche sui premi Inail. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione come sopra indicato, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino (art. 4, c. 2-bis, D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall'art. 1, c. 221, L. n. 199/2025 – c.d. Legge di Bilancio 2026)</p>	<p>Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (part time o full time)</p>	<p>Si</p>

<p>Lavoratori con disabilità</p>	<p>Stabile</p>	<p>Soggetti iscritti nelle liste di collocamento mirato L. 68/1999</p>	<p>Incentivo di ammontare pari al: -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al T.U. sulle pensioni di guerra; -35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se la riduzione della capacità lavorativa è tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella richiamata siano ricomprese tra la quarta e la sesta categoria; -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l'intera durata del rapporto in caso di assunzione a termine o con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p>	<p>Come disciplinata alla colonna precedente</p>	<p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (incluse trasformazioni di precedenti rapporti a termine) anche a tempo parziale. L'incentivo è corrisposto mediate conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS (art. 13, comma 1-ter, L. 68/1999) e viene riconosciuto dall'istituto entro i limiti delle risorse in base all'ordine cronologico dei presentazioni delle domande, a cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto di assunzione. L'assunzione, che non deve rappresentare un obbligo di legge, deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.</p>	<p>Si</p>
----------------------------------	----------------	--	---	--	---	-----------